

DENUNCIA CONTESTUALE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA E AL SUAP

INDICAZIONI OPERATIVE

PREMESSA

Dal 4 novembre 2019, la piattaforma SUAP messa a disposizione dal sistema camerale e da Infocamere è in grado di dare esecuzione all'art. 7 della Legge Regionale n. 36-2017, che stabilisce:

*"Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, **oltre alla SCIA o alla comunicazione**, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160..."*

La norma prevede che in caso di SCIA (quindi anche in caso di SCIA unica) o di comunicazione di inizio attività da inviare al SUAP, sia necessario l'inoltro mediante la Comunicazione Unica. La notizia dello svolgimento dell'attività economica deve cioè essere fornita, **con un unico invio telematico**, sia alla Camera di Commercio che al SUAP comunale, mediante una 'pratica contestuale'. La disposizione regionale opera un espresso rinvio all'art. 5 comma 2 del dpr 160/2010, che stabilisce:

"La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4".

Le due disposizioni non lasciano dubbi sulla volontà del legislatore regionale di obbligare all'invio contestuale nei casi in cui il dpr 160/2010 prevede una facoltà.

Le attività soggette ad autorizzazione o SCIA condizionata restano invece, preliminarmente, di interesse del solo SUAP. In queste ipotesi, infatti, l'attività economica non può essere avviata se non quando venga ottenuta l'autorizzazione/licenza o nulla osta previsto dalla legge. La richiesta del loro rilascio interessa i soli SUAP: è cioè adempimento amministrativo che non coinvolgerà il flusso della Comunicazione Unica. Solo il successivo avvio dell'attività – precedentemente 'autorizzata' – resta di interesse camerale e, ancora, dei SUAP comunali.

DEFINIZIONE DI PRATICA CONTESTUALE

Per pratica contestuale si intende una pratica di Comunicazione Unica indirizzata al RI e al SUAP con lo stesso protocollo Comunica. E' quindi importante che nella ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica vi sia la presenza del SUAP tra gli enti destinatari.

ATTIVITA' ECONOMICHE INTERESSATE ALL'OBBLIGO DELLA CONTESTUALITA'

La norma regionale obbliga agli invii contestuali tramite la Comunicazione Unica quando l'attività debba essere comunicata al SUAP e al registro delle imprese.

Per dare attuazione alla norma regionale, le camere di commercio lombarde hanno verificato tutti i procedimenti presenti nella piattaforma SUAP *Impresainungiorno.gov.it (11G)* e hanno individuato quelli soggetti a SCIA/Comunicazione per i quali sia prevista anche una 'domanda o denuncia al registro delle imprese'.

La verifica ha portato all'individuazione di numerosi procedimenti amministrativi per i quali, a partire dal 4 novembre 2019, Infocamere ha realizzato un 'vincolo tecnico' che impone l'invio contestuale obbligatorio delle pratiche alla Camera e quindi al SUAP.

La novità interessa le attività indicate nella tabella sottostante.

ATTIVITA' ECONOMICHE	CODICE ATECO
Coltivazioni	01 (solo se vendono prodotti fuori dalla propria azienda agricola)
Silvicoltura	02 (solo se vendono prodotti fuori dalla propria azienda agricola)
Pesca, acquacoltura	03 (solo se vendono prodotti fuori dalla propria azienda agricola)
Produttori agricoli	da 04 a 09 , (solo se vendono prodotti fuori dalla propria azienda agricola)
Panifici	10.71.1
Attività produttiva di alimenti e bevande	10-11
Tessitura, fabbricazione tessuti	13
Sartoria e fabbricazione abbigliamento;	14
Preparazione concia cuoio, pelle, pelletteria, fabbricazione calzature	15
Falegnameria, fabbricazione porte, finestre in legno	16
Fabbricazione carta e cartone	17
Stampa giornali e riviste	18
Raffinerie petrolio, preparazione coke, fabbricazione prodotti petroliferi	19
Fabbricazione gas e prodotti chimici	20
Fabbricazione prodotti farmaceutici	21
Fabbricazione pneumatici, altri prodotti in gomma e materie plastiche	22
Fabbricazione prodotti in vetro, mattoni, ceramiche, prodotti in gesso e cemento	23
Siderurgia, produzione ferro, acciaio e altri metalli	24
Fabbricazione prodotti in ferro o metallo, armi	25

Fabbricazione prodotti elettronici, elettrici o biomedicali, apparecchiature fotografiche o ottiche	26
Fabbricazione motori elettrici, accumulatori elettrici, apparecchiature elettriche, cavi fibra ottica	27
Fabbricazione motori, turbine, pompe, cuscinetti a sfere, forni, ascensori, montacarichi, sistemi riscaldamento, macchinari per varie attività economiche	28
Fabbricazione autoveicoli e apparecchiature elettroniche per autoveicoli	29
Costruzione navi, imbarcazioni, aerei, motocicli, biciclette	30
Fabbricazione e finitura mobili, fabbricazione materassi	31
Fabbricazione gioielleria, pietre preziose, bigiotteria, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, materiale medico chirurgico, veterinario, ombrelli, oggetti di cancelleria, casse funebri	32
Riparazione e manutenzione di utensileria, armi, macchine e attrezzature, apparecchiature elettriche ed elettroniche, articoli vari in legno, gomma installazione apparecchi elettrici e elettronici ¹	33
Autofficina	45.2
Esercizio di vicinato	47 e 45.1-45.3-45.4
Commercio all'ingrosso alimentare / non alimentare	da 46.21.1 a 46.9
Audiovisivi	59
Medie e grandi strutture (CIA o subentro)	47
Commercio porta a porta	47.99.1
Commercio al domicilio del consumatore	47.99.1
Commercio via internet	47.91.1
Commercio attraverso app. automatici (solo la 1 [^])	47.99.2
Parafarmacie	47.73.2
Edicole	47.62.1
Autoriparatore	45.2
Autolavaggio	45.20.1
Noleggio bus con conducente	49.39
Noleggio veicoli senza conducente	77.11
Autorimessa	52.21.5
Magazzini generali	52.10.1
Deposito alimenti conto terzi	52
Strutture ricettive (non le CAV successive alla prima denuncia al RI-REA)	55
Somministrazione (anche se in circoli, associazioni, ecc.)	56
Acconciatore	96.02.01
Estetista	96.02.02
Tatuaggi	96.09.02
Lavanderia	96.01
Discipline bionaturali	96.04.1
Toelettatura animali	96.09.04
Laboratori veterinari	75
Agenzie viaggio	79.1
Agenzia disbrigo pratiche	82.99.4
Agenzia di pubblicità	73.11
Agenzia di moda	82.99.4
Agenzia di spedizione e trasporti	59.29.21

¹ Attività che può essere svolta presso terzi

Agenzia matrimoniale	96.09.03
Agenzia di pubbliche relazioni	70.21
Agenzia di vendita all'incanto	47.79.4
Agenzia recupero crediti	82.91.1
Cambiavalute	66.12
Phone center	82.2
Palestre	93.13
Piscine	93.11.2
Discoteche	93.29.1
Locali intrattenimento	93.29.1
Ludoteche	93.29.9
Riparazione e manutenzione di computer, apparecchiature telecomunicazioni, riparazione mobili, strumenti musicali, orologi e gioielli. ²	95

Le attività economiche sopra indicate possono essere avviate solo se denunciate contestualmente all'Ufficio del registro delle imprese e al SUAP con il canale della Comunicazione Unica. In linea generale, cioè, il mancato rispetto di questa condizione comporta il rifiuto/rigetto dell'iscrizione dell'attività denunciata nel registro delle imprese/REA.

Viceversa, le altre attività economiche – 'libere' o soggette a SCIA/Comunicazione con altri codici ATECO – non sono sottoposte all'obbligo della contestualità: potranno quindi continuare ad essere denunciate secondo le regole e la prassi attuale. Se soggette a SCIA/Comunicazione, vanno denunciate al SUAP e poi, entro trenta giorni dall'avvio effettivo, alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel registro delle imprese/REA. Ovviamente, nulla vieta che siano comunque denunciate contestualmente, ma in via facoltativa.

Per le attività economiche evidenziate - codice ATECO da 13 a 16; 23, 25, 26, 31-33, e 95 – è possibile che non sia richiesta la SCIA se l'attività è in forma di piccolo laboratorio artigianale, con un numero massimo di 3 addetti e senza rilevanti impatti acustici o ambientali. In questi casi dovrà essere allegata alla pratica di Comunicazione Unica relativa all'avvio dell'attività artigiana, una apposita dichiarazione (Modello MO-AA17) disponibile sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi all'indirizzo: <https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35106048/moaa17.pdf/5d1cbe28-750c-4cc5-be00-c53eec44cf69>

Per le attività normalmente svolte presso i committenti/clienti non è richiesta la denuncia contestuale in quanto le amministrazioni comunali generalmente non richiedono la SCIA per le attività che non hanno alcun insediamento nel territorio. In questi casi l'indicazione che l'attività è svolta presso i clienti/committenti dovrà risultare nella distinta della Comunicazione Unica (descrizione attività o sede dell'attività artigiana).

PORTALI SUAP E RISPETTO DELLA CONTESTUALITA'

Il vincolo tecnico all'invio di pratiche contestualmente dirette sia alla Camera di Commercio che al SUAP è previsto per la piattaforma camerale I1G ed è in uso anche nella piattaforma GLOBO: non è certo, invece, che gli altri portali SUAP siano allineati alla normativa regionale.

² Attività che può essere svolta presso terzi

Sono serviti da I1G i seguenti comuni:

1) Provincia di Milano: Abbiategrasso, Albairate, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Besate, Binasco, Boffalora, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Canegrate, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cisliano, Cormano, Cornaredo, Cusago, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Magenta, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Parabiago, Paullo, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, S. Colombano al Lambro, S. Donato Milanese, S. Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano, S. Stefano Ticino, S. Zenone al Lambro, Sedriano, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vittuone, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vimodrone, Vittuone, Zibido S. Giacomo.

2. Provincia di Monza: Aicurzio, Agrate Brianza, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio Colzano, Verano Brianza, Villasanta.

3. Provincia di Lodi: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Cervignano, Comazzo, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant'Angelo Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico

Sono invece serviti da Portali che non sembrano prevedere vincoli tecnici in favore della contestualità i seguenti comuni: 1) Provincia di Lodi: Cornegliano Laudense; 2) Provincia di Milano: Arconate, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Buscate, Carpiano, Casorezzo, Corsico, Cuggiono, Cusano Milanino, Liscate, Locate di Triulzi, Magnago, Motta Visconti, Pieve Emanuele, Pozzuolo Martesana, PREGNANA Milanese, Rozzano, Truccazzano, Turbigo, Vignate, Villa Cortese.

Vi sono infine dei Comuni, qui non indicati, che usano altre piattaforme SUAP, che prevedono la contestualità obbligatoria.

ASSENZA DI 'VINCOLI TECNICI' IN CASO DI PRATICHE COMPILATE A PARTIRE DA STARWEB-COMUNCA

La piattaforma I1G è stata impostata per richiedere, in automatico, la contestualità dei flussi tutte le volte in cui siano compilati moduli SCIA o Comunicazioni relativi ad una delle attività indicate. Quando le imprese o gli intermediari accedono a questa piattaforma e selezionano il SUAP competente nonché il procedimento di loro interesse sono cioè obbligate, al termine della compilazione della pratica SUAP, ad utilizzare starweb per compilare le pratica destinata all'Ufficio del registro delle imprese.

Questo vincolo tecnico non esiste nei flussi telematici della Comunicazione Unica: ciò significa che se l'utente accede direttamente a Comunica-starweb e compila la denuncia per il registro imprese/REA (mod. I1, I2, S5, UL, R) **non** è tecnicamente vincolato a compilare anche la SCIA per il SUAP **prima della spedizione telematica**.

Il vincolo tecnico più volte accennato non permette l'invio di pratiche only SUAP (per le attività indicate) **mediante la piattaforma I1G**. Ciò può determinare qualche problema operativo nel caso in cui il SUAP debba acquisire documenti o dichiarazioni a regolarizzazione della SCIA ricevuta. Tale documentazione integrativa - di interesse solo del SUAP - non può infatti essere trasmessa con I1G (a causa del vincolo tecnico più volte ricordato). Per assicurare quindi l'inoltro anche di tali documenti (pratiche only SUAP) resta il solo canale della Comunicazione Unica: è possibile infatti trasmettere mod. S5 o I2 'vuoti', cioè di mero appoggio, allo scopo di inviare al SUAP quanto richiesto.

ASPETTI OPERATIVI VARI

ATTIVITA' PLURIME – Il flusso contestuale presenta qualche problema nel caso in cui il modulo camerale (I2, S5, UL, R) contenga la **denuncia di più attività economiche**. In questo caso, infatti, c'è un limite tecnico che permette l'inoltro al SUAP di una sola SCIA/Comunicazione in abbinamento alla pratica camerale. Una SCIA/Comunicazione può essere abbinata al modello del registro delle imprese, mentre la seconda SCIA/Comunicazione va abbinata a un analogo modello camerale 'vuoto', cioè di mero appoggio (nel campo note di quest'ultimo deve essere indicato il n. di protocollo della prima pratica, cui essa è collegata).

Tali successive pratiche – collegate alla prima – **devono essere tutte trasmesse lo stesso giorno e non scontano il diritto di segreteria**, in quanto l'inoltro differito delle varie SCIA è dovuto unicamente ad un limite tecnico presente nel software camerale Comunica-starweb.

La situazione descritta si verifica anche in caso di **contemporanee aperture di due (o più) unità locali** nello stesso comune o in comuni diversi. Anche in questo caso la denuncia di inizio attività destinata all'Ufficio è unica e contiene più modelli UL, mentre al SUAP devono essere trasmesse tante SCIA/Comunicazioni quante sono le strutture effettivamente aperte. Anche in questo caso l'interessato, come sopra ricordato, deve trasmettere un certo numero di modelli UL di mero appoggio per consentire l'inoltro di SCIA/Comunicazioni only SUAP mediante il flusso della Comunicazione unica. Anche in questo caso l'invio delle varie SCIA al SUAP **deve avvenire lo stesso giorno** dell'invio della prima SCIA, abbinata al primo mod. UL.

E' possibile, in alternativa, che gli utenti – per superare il problema tecnico – inviino più mod. S5, o I2, o UL 'effettivi', cioè contenenti ciascuno la denuncia/istanza riferita ad una sola attività economica con abbinata la relativa SCIA/Comunicazione destinata al SUAP. Anche in questo caso, se tutti sono inviati **lo stesso giorno** ed è esplicitato nel Modello note che sono tutti protocolli collegati (cioè inviati in sequenza a causa dell'impedimento tecnico sopra ricordato) solo la prima pratica sconta il diritto di segreteria.

In caso di iscrizione di impresa individuale che avvia più attività contestualmente si suggerisce di iscrivere l'impresa inattiva e, una volta ottenuta questa iscrizione, di procedere all'invio lo stesso giorno delle SCIA/comunicazioni contestualmente al SUAP e al Registro Imprese. L'indicazione, nelle note delle denunce, del collegamento tra i protocolli consentirà l'addebito di un solo diritto di segreteria mentre ciascuna denuncia resta autonomamente soggetta all'imposta di bollo (se dovuti).

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Per il commercio su aree pubbliche **non è prevista la contestualità tecnica obbligatoria**; in questo caso, infatti, l'input iniziale del procedimento è connesso al rilascio dell'autorizzazione comunale, ottenuta la quale è poi possibile presentare la CIA (Comunicazione) di inizio attività. Va tenuto presente, inoltre, che i SUAP comunali devono ricevere le CIA per ogni posteggio pubblico sul quale iniziano l'attività: tale aspetto è invece irrilevante per la Camera di Commercio, alla quale interessa solo la prima (CIA) perché le successive non fanno altro che confermare lo svolgimento della stessa attività economica in capo alla stessa impresa (su posteggi diversi).

Nel modello S5 o I2 (o nella CIA inviata contestualmente al SUAP) devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune:

COMMERCIO ALL'INGROSSO (di prodotti alimentari o non alimentari) - L'attività è soggetta al vincolo tecnico della contestualità. Si applicano quindi le regole generali già illustrate per tutte le attività economiche sottoposte allo stesso tipo di obbligo: l'attività economica può cioè essere svolta solo in presenza del contestuale invio della Comunicazione destinata al SUAP.

Avvio dell'attività di sabato e domenica.

La Comunicazione Unica non può essere protocollata il sabato, la domenica e sino al lunedì mattina alle 8.00. Ciò determina qualche criticità quando la SCIA/Comunicazione riguarda un'attività che l'impresa/società intende invece **avviare di sabato o domenica**: l'emissione della ricevuta protocollata avviene infatti in questo caso il lunedì successivo.

Per questo motivo, in tale ipotesi, si raccomandano gli utenti di trasmettere la pratica contestuale di venerdì, cioè l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato/la domenica, in modo tale che da ottenere la relativa ricevuta di protocollo.

Considerando che, **a decorrere dal 6 febbraio 2020, non è più possibile inoltrare con il software Comunica Starweb pratiche compilate con una data evento successiva/futura rispetto alla data di invio**, la pratica contestuale RI/REA – SUAP con inizio attività di sabato o domenica deve essere compilata indicando:

- nel campo **“data inizio attività”** della modulistica camerale la **data di invio** della denuncia (venerdì),
- nel **quadro XX-NOTE** della modulistica camerale la **data successiva** di inizio attività (sabato o domenica).

In questo modo l'ufficio del registro imprese avrà evidenza del fatto che l'impresa intende iniziare l'attività il sabato/la domenica e renderà quindi certificabile nella visura camerale la corretta data di inizio attività (indicata nel quadro XX-NOTE).

La prassi descritta non è applicabile alle **imprese artigiane** che in caso di avvio dell'attività di sabato o domenica dovranno necessariamente presentare due denunce. L'avvio dell'attività potrà essere comunicato secondo le modalità sopra descritte l'ultimo giorno lavorativo utile mentre la richiesta di iscrizione nella sezione artigiana potrà essere richiesta solo a decorrere dal giorno di effettivo inizio attività (in modo che la data della domanda sia pari o successiva alla data di inizio attività artigiana).

Il Dirigente dell'Area Front End registro delle imprese
(f.to Giovambattista Franco)

Il Dirigente dell'Area Registro delle Imprese
(f.to Gianfrancesco Vanzelli)

Milano, 6 dicembre 2019
Aggiornamento: 28/05/2020